

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/503 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽²⁾ definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.
- (2) La stima della durata del tragitto è effettuata dallo speditore al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico. L'attuale stima della durata del tragitto con un valore possibile massimo di 92 giorni non è adatta ai reali tempi di viaggio in Europa e presenta un rischio di frode. Al fine di migliorare l'accuratezza dei dati presentati dagli operatori nelle bozze di documento amministrativo elettronico e di ridurre il rischio di frode, i limiti relativi alla durata del tragitto fissati nelle tabelle 1, 3 e 5 dell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbero essere ridotti tenendo conto del modo di trasporto utilizzato.
- (3) Al fine di migliorare la coerenza e la qualità dei dati presentati dagli operatori, in caso di cambiamento della destinazione del movimento, dell'identità del destinatario o del modo di trasporto dovrebbe essere possibile aggiornare le informazioni sulla garanzia del movimento e, se del caso, includere le nuove informazioni sulla garanzia in un documento amministrativo elettronico sostitutivo. È opportuno pertanto aggiornare le tabelle 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (4) Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni nei dati numerici presenti nei diversi messaggi elettronici scambiati durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, è opportuno aggiornare la descrizione dei dati relativi al peso lordo e al peso netto nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (5) Se del caso, il titolo alcolometrico volumico effettivo di un prodotto sottoposto ad accisa deve essere indicato in conformità della tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 come percentuale di volume a 20 °C. Solo i prodotti con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 % possono essere soggetti all'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità dalla descrizione del valore «Titolo alcolometrico», è opportuno prevedere che il valore del dato «Titolo alcolometrico» sia maggiore dello 0,5 % e inferiore o pari al 100 %. La spiegazione relativa alla compilazione del dato corrispondente dovrebbe pertanto essere aggiornata.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

⁽¹⁾ GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).

